



# COMUNE DI CESSAPALOMBO

PROVINCIA DI MACERATA

*Comune decorato di croce al valor militare*

## DELIBERAZIONE ORIGINALE

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

**N. 10 del 17-04-2024**

Oggetto: **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, AI SENSI DELLA LEGGE N.160/2019 - MODIFICHE AGLI ARTICOLI 30-31-32 E 46. - APPROVAZIONE.**

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciassette del mese di aprile alle ore 19:00, presso la Residenza comunale si è riunito il Consiglio Comunale, con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in Prima convocazione.

Presidenza: Dott. Feliciotti Giuseppina

Segretario verbalizzante: il Segretario Comunale Dott. Paolo Cristiano

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti ed assenti i Consiglieri:

FELICIOTTI GIUSEPPINA	P	MERCORELLI ANTONELLA	P
OTTAVI GIAMMARIO	P	PAZZELLI MORGAN	P
MAURIZI ORELIA	A	DE SANTIS PIERPAOLO	A
MICUCCI ERMANNNO	P	CAROLI' MARIA ROBERTA	A
CUTRINI MARCO	P	SALAMANCA CINZIA	A
QUINTILI SIMONE	P		

ASSEGNATI: N. 11 - IN CARICA: N. 11 - PRESENTI: N. 7

Scrutatori nominati dal Presidente sono i Consiglieri:

MICUCCI ERMANNNO  
QUINTILI SIMONE  
MERCORELLI ANTONELLA



# COMUNE DI CESSAPALOMBO

PROVINCIA DI MACERATA

*Comune decorato di croce al valor militare*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

*“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”*

**Richiamata** la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

**Considerato** che il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate: *la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari;*

**Visto** l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:

*“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”*

**Visto** l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

*«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle*



# COMUNE DI CESSAPALOMBO

PROVINCIA DI MACERATA

*Comune decorato di croce al valor militare*

*esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

**Visto** il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 7 in data 22/07/2020;

**Visto** l'art.27, comma 8, della Legge n.448/2001, il quale dispone che il comma 16 dell'art.53 della Legge 23 dicembre 2000, n.388 è sostituito dal seguente: "16. *Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";

**Visto** l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno."

**Vista** la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

**Visto** il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con delibera consiliare n.3 del 21/04/2021;

**Vista** la Delibera di C.C. n.19 del 28/07/2021, con la quale sono state apportate modifiche all'art.23 del Regolamento di che trattasi, in ordine ai: "Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone";

**Ritenuto opportuno** apportare ulteriori modifiche per l'applicazione del Canone unico patrimoniale, al fine di eliminare potenziali contenziosi, agli articoli così come di seguito specificati:

➤ **Art. 30**

- **comma 2:** "Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Rimangono in ogni caso ferme le disposizioni amministrative, di sanzioni ed indennità applicabili nei casi previsti";



# COMUNE DI CESSAPALOMBO

PROVINCIA DI MACERATA

*Comune decorato di croce al valor militare*

- **comma 8:** *Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario e con le modalità di cui al comma 7 del presente articolo.*

➤ **Art. 31**

- **comma 2:** Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, ovvero rilevate **da soggetti qualificati incaricati dal Comune o dall'eventuale Concessionario** determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:

- un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
- la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
- le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.

- **comma 3:** *L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto, se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentato:*

- del 50% per le occupazioni di suolo pubblico;
- del 5% per le diffusioni di messaggi pubblicitari;

*considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo, in ogni caso, come temporanee le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di rilevazione.*

- **comma 4:** *Alle medesime sanzioni di cui al comma 2 vengono assoggettate le occupazioni e le esposizioni a carattere annuale, rilevate in seguito ad attività accertativa, anche se regolarizzate in corso d'anno.*

- **comma 5:** *L'avviso di accertamento emesso a seguito di una rilevazione fatta da un soggetto, comunque incaricato dal Comune o dall'eventuale Concessionario, rimane a tutti gli effetti valido purché venga redatto sulla base della rilevazione svolta e della documentazione che questo avrà prodotto (immagini fotografiche etc.).*

- **comma 8:** *Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Nel caso di mancato adempimento o impugnazione entro i 60 gg dalla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.*

- **comma 9:** *Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.*

➤ **Art. 32**

- **comma 1:** *L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00*



# COMUNE DI CESSAPALOMBO

PROVINCIA DI MACERATA

*Comune decorato di croce al valor militare*

*ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.*

- **comma 2:** *Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al comma 1 è ridotta della metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.*

➤ **Art. 46**

- **comma 6:** *Il termine di cui al precedente comma, si intende prorogato di ulteriori 2 anni.*

**Rilevato** che le specifiche modifiche di cui sopra, sono necessarie alla luce della recente gestione del Canone unico patrimoniale, adottato ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n.160;

**Ritenuto** opportuno per questa Amministrazione garantire la continuità con quanto applicato in precedenza;

**Atteso** che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

**Acquisito** altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano dai n. 7 consiglieri presenti e votanti,

## DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare le modifiche al Regolamento per l'applicazione del Canone unico patrimoniale, agli articoli così come di seguito specificati:

➤ **Art. 30**

- **comma 2:** *"Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Rimangono in ogni caso ferme le disposizioni amministrative, di sanzioni ed indennità applicabili nei casi previsti";*

- **comma 8:** *Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario.*

➤ **Art. 31**

- **comma 2:** *Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli*



# COMUNE DI CESSAPALOMBO

PROVINCIA DI MACERATA

*Comune decorato di croce al valor militare*

organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006, art. 1, comma 179, ovvero **rilevate da soggetti qualificati incaricati dal Comune o dall'eventuale Concessionario** determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:

- un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
- la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
- le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285.

- **comma 3:** *L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto, se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentato:*

- *del 50% per le occupazioni di suolo pubblico;*
- *del 5% per le diffusioni di messaggi pubblicitari;*

*considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo, in ogni caso, come temporanee le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di rilevazione.*

- **comma 4:** *Alle medesime sanzioni di cui al comma 2 vengono assoggettate le occupazioni e le esposizioni a carattere annuale, rilevate in seguito ad attività accertativa, anche se regolarizzate in corso d'anno.*

- **comma 5:** *L'avviso di accertamento emesso a seguito di una rilevazione fatta da un soggetto, comunque incaricato dal Comune o dall'eventuale Concessionario, rimane a tutti gli effetti valido purché venga redatto sulla base della rilevazione svolta e della documentazione che questo avrà prodotto (immagini fotografiche etc.).*

- **comma 8:** *Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Nel caso di mancato adempimento o impugnazione entro i 60 gg dalla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.*

- **comma 9:** *Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.*

➤ **Art. 32**

- **comma 1:** *L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all' art. 1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.*

- **comma 2:** *Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al comma 1 è ridotta della metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.*

➤ **Art. 46**



# COMUNE DI CESSAPALOMBO

PROVINCIA DI MACERATA

*Comune decorato di croce al valor militare*

- **comma 6:** *Il termine di cui al precedente comma, si intende prorogato di ulteriori 2 anni.*

3. Di pubblicare le modifiche al regolamento:
  - a. all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi;
  - b. in via permanente sul sito internet istituzionale del Comune all'indirizzo <https://www.comune.cessapalombo.mc.it/> nella sezione "Regolamenti";
4. Di garantire, inoltre, la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza, con la seguente votazione espressa nei modi di legge:

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano dai n. 7 consiglieri presenti e votanti,

## DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



# COMUNE DI CESSAPALOMBO

PROVINCIA DI MACERATA

*Comune decorato di croce al valor militare*

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

*DOTT. GIUSEPPINA FELICIOTTI*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*DOTT. PAOLO CRISTIANO*

*Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.*





# COMUNE DI CESSAPALOMBO

PROVINCIA DI MACERATA

*Comune decorato di croce al valor militare*

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**N. 2 del 28-02-2024**

**OGGETTO: Regolamento comunale per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge n.160/2019 - Modifiche agli articoli 30-31-32 e 46. - Approvazione.**

### **PARERE EX ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000**

Visto: Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Cessapalombo, 12-04-2024

Il Responsabile dell'Area  
**Dott. Giuseppina Feliciotti**

*Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.*



# COMUNE DI CESSAPALOMBO

PROVINCIA DI MACERATA

*Comune decorato di croce al valor militare*

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**N. 2 del 28-02-2024**

**OGGETTO: Regolamento comunale per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge n.160/2019 - Modifiche agli articoli 30-31-32 e 46. - Approvazione.**

### **PARERE EX ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000**

Visto: Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Cessapalombo, 12-04-2024

Il Responsabile dell'Area  
**Dott. Giuseppina Feliciotti**

*Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.*

**COMUNE DI CESSAPALOMBO**  
***Provincia di Macerata***

**DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 10 DEL 17-04-2024**

**OGGETTO: Regolamento comunale per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge n.160/2019 - Modifiche agli articoli 30-31-32 e 46. - Approvazione.**

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 18-04-2024, come previsto dall'art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari.

Cessapalombo, lì 18-04-2024

IL Responsabile del Servizio  
Dott. Feliciotti Giuseppina

*Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.*

**COMUNE DI CESSAPALOMBO**  
*Provincia di Macerata*

**CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'  
DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
N. 10 DEL 17-04-2024**

**OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, AI SENSI DELLA LEGGE N.160/2019 - MODIFICHE AGLI ARTICOLI 30-31-32 E 46. - APPROVAZIONE.**

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17-04-2024 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Lì, 18-04-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

*Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate*